

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BLOISE, BALDINI, TIBERI, SALARI, LA ROSA, ARCUDI e BERTHET**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1970

Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente istituzione di cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, con cui si converte in legge con modificazioni il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, stabilisce che all'articolo 3 di detto decreto-legge dopo il primo comma si aggiunga il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, è modificato come segue:

” Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, numero 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge

20 marzo 1968, n. 327, e dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge ” ».

Con la norma soprariportata si vengono a modificare sostanzialmente i criteri per la immissione nei ruoli di coloro che hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, cosiddetta « riservata », ponendoli in una situazione di grave quanto ingiustificato svantaggio rispetto a coloro che hanno conseguito l'abilitazione cosiddetta « decentrata » prevista dal decreto ministeriale 10 agosto 1968. Infatti, mentre la legge 7 ottobre 1969, n. 748, prevede la inclusione nelle stesse graduatorie di coloro che hanno conseguito l'abilitazione in base all'articolo 7 della legge n. 603 (« riservata ») e di coloro che l'hanno conseguita in base al decreto ministeriale 10 agosto 1968, il predetto secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, stabilisce la formazione di graduatorie distinte e la pre-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cedenza nella nomina per coloro che hanno conseguito l'abilitazione con il decreto ministeriale 10 agosto 1968.

I motivi per cui si deve ritenere senza altro ingiusta tale precedenza, attribuita dalla norma in questione a coloro che hanno conseguito l'abilitazione con il decreto 10 agosto 1968, sono molteplici.

Anzitutto va considerata una ragione di carattere cronologico. Secondo quanto stabilisce l'articolo 7 della legge n. 603 del 1966 il Ministro della pubblica istruzione avrebbe dovuto bandire gli esami per le abilitazioni « riservate » entro il 31 dicembre 1967, quindi circa otto mesi prima della emanazione del decreto con cui sono stati indetti gli esami per le abilitazioni « decentrate » riguardanti l'anno 1968. Pertanto, se gli esami di abilitazione « riservata » all'insegnamento nelle scuole secondarie fossero stati indetti entro il termine stabilito dalla legge (31 dicembre 1967), non c'è alcun dubbio che coloro i quali avevano i requisiti per partecipare ai predetti esami avrebbero potuto conseguire il titolo abilitante molti mesi prima dei candidati agli esami del 1968.

Si deve poi ricordare che, come si chiarisce anche nel citato comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 366 del 1970, le abilitazioni da conseguire con gli esami indetti con decreto 10 agosto 1968 dovevano essere valide soltanto per gli insegnamenti impartiti nelle scuole secondarie superiori; con successiva norma inserita nella legge n. 748 del 1969 la validità di tali abilitazioni è stata estesa anche agli insegnamenti impartiti nella scuola media. Non solo, ma con la stessa legge n. 748 agli abilitati con decreto del

1968 venne esteso anche il beneficio della immissione in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dalla legge n. 603 ed in analogia a quanto stabilito per gli abilitati con i decreti del 1965, 1966 e 1967.

Anche in relazione alle predette circostanze appare chiaramente evidente l'opportunità che agli abilitati con decreto 10 agosto 1968 non vengano concessi benefici maggiori di quelli previsti a favore degli abilitati delle « riservate ».

Infine, occorre considerare che coloro i quali hanno conseguito la « riservata » sono quasi sempre docenti con una notevole anzianità di servizio (infatti potevano partecipare agli esami relativi a tale tipo di abilitazione coloro che avevano prestato almeno quattro anni di insegnamento in qualità di non di ruolo) e si trovano generalmente nella necessità di far fronte a gravosi impegni di carattere familiare.

Pertanto, se venissero nominati in base al sistema creato dalla legge n. 571, cioè dopo la nomina degli abilitati con decreto dell'agosto 1968, verrebbero assegnati certamente a sedi più disagiate, o perchè troppo lontane o perchè difficilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto normale; e di conseguenza, in non pochi casi, verrebbero in tal modo posti nelle condizioni, soprattutto trattandosi di madri di famiglia, di rinunciare alla nomina ricevuta.

Per questo motivo i proponenti confidano vivamente che il presente disegno di legge, con cui si ripristina la situazione esistente prima dell'approvazione della legge n. 571, possa ottenere dal Parlamento i necessari consensi per la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è abrogato.